


MODULO A.1. NORMATIVO - GIURIDICO

goo.gl/OaHDU5

**Non importa ciò che dirò ma
ciò che rimarrà a Voi**



pubblicato sulla *GU n. 193 del 19 Agosto 2016.*

IL NUOVO ACCORDO PER RSPP DEL 7 LUGLIO 2016

ACCORDO DEL 26 GENNAIO 2006.

Mod A 28 h

Mod B B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9

Mod. C 24 h

ELENCO DEI MACROSETTORI ATECO E CORRISPONDENZA CON I RELATIVI MODULI B

ID	Classificazione Macro-Settori di attività	Settori ATECO	Durata in ore	Nome Modulo
01	Agricoltura	A	36	B1
02	Pesca	B	36	B2
03	Estrazioni minerali	CA	60	B3
	Altre industrie estrattive	CB		
	Costruzioni	F		
04	Industrie alimentari	DA	48	B4
	Tessili, Abbigliamento	DB		
	Conciarie, Cuoio	DC		
	Legno	DD		
	Carta, Editoria, Stampa	DE		
	Minerali non metalliferi	DI		
	Produzione e lavorazione metalli	DJ		
	Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici	DK		
	Fabbricazione macchine e apparati elettrici ed elettronici	DL		
	Autoveicoli	DM		
	Mobili	DN		
	Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E		
	Smaltimento rifiuti	O		
05	Raffinerie, Trattamento combustibili nucleari	DF	68	B5
	Industria chimica, Fibre	DG		
	Gomma, Plastica	DH		
06	Commercio ingrosso e dettaglio, attività artigianali non assimilabili alle precedenti (<i>carrozzerie, riparazione veicoli – lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, etc..</i>)	G	24	B6
	Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	I		
07	Sanità, Servizi Sociali	N	60	B7
08	Pubblica Amministrazione	L	24	B8
	Istruzione	M		
09	Alberghi, Ristoranti	H	12	B9
	Assicurazioni	J		
	Immobiliari, Informatica	K		
	Associazioni ricreative, culturali, sportive	O		
	Servizi domestici	P		
	Organizzazioni extraterritoriali	Q		

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER RSPP

Attivi in imprese che rientrano in uno o più tra i macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8, 9

Attivi in imprese che rientrano in uno o più tra i macrosettori ATECO 3, 4, 5, 7

Attivi in almeno una impresa che rientra nei macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8, 9 e al contempo in almeno una impresa che rientra nei macrosettori ATECO 3, 4, 5, 7

RSPP 40 ore (20% = 8 ore)

60 ore (20% = 12 ore)

100 ore (20% = 20 ore)

ASPP 28 ore (20% = 5,6 ore)

28 ore (20% = 5,6 ore)

28 ore (20% = 5,6 ore)

Modulo B: modifiche

è previsto un Modulo B comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore e, di fatto, vengono aboliti i moduli declinati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 e B9,

il modulo B è propedeutico ai moduli di specializzazione,

i moduli B di specializzazione sono:

- Modulo B-SP1: agricoltura - pesca della durata di 12 ore,
- Moduli B-SP 2: cave - costruzioni della durata di 16 ore,
- Modulo B-SP3: sanità - assistenza sociale residenziale della durata di 12 ore,
- Modulo B-SP4: chimico - petrolchimico della durata di 16 ore

le ore per le verifiche di apprendimento finale sono da aggiungere ai singoli corsi.

CORRISPONDENZA TRA I MODULI B VECCHI E QUELLI NUOVI

Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 CORSO FREQUENTATO	Credito riconosciuto sul presente accordo Stato-Regioni	
	Modulo B Comune	Modulo B Specialistico
Modulo B1 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B2 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B3 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP2
Modulo B4 - 48 ore	TOTALE	--
Modulo B5 - 68 ore	TOTALE	Credito totale per SP4
Modulo B6 - 24 ore	--	--
Modulo B7 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP3
Modulo B8 - 24 ore	--	--
Modulo B9 - 12 ore	--	--

L'aggiornamento

Il sistema di aggiornamento per RSPP e ASPP previsto nell'Accordo cambia completamente e abolisce il sistema precedente che collegava gli aggiornamenti a diverse classi di attività.

Le ore dell'aggiornamento risultano:

RSPP: 40 ore nel quinquennio

ASPP: 20 ore nel quinquennio

Convegni e seminari.... liberi

Importante novità è che il 50% delle ore di aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo di partecipazione a convegni o seminari che, ovviamente, devono avere contenuti coerenti con le tematiche previste dall'Accordo. Non è previsto, giustamente, alcun vincolo sul numero massimo dei partecipanti ma una evidenza della presenza tramite la tenuta di un registro.

DECORRENZA DELL'AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e deve essere calcolato dalla data di conclusione del Modulo B comune.

Per coloro che sono esonerati dal Modulo B l'obbligo di aggiornamento decorre:

- dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

IN CASO DI MANCATO AGGIORNAMENTO


Qualora i RSPP e ASPP non completino l'aggiornamento entro il quinquennio non possono esercitare le loro funzioni. Dovranno completare l'aggiornamento per il monte ore richiesto e, al raggiungimento, potranno tornare ad esercitare la funzione sospesa.

Il quinquennio successivo decorre, naturalmente, dalla scadenza precedente.



NOVITA' GIURIDICHE

LO SCHEMA




DECRETO LEGISLATIVO N. 19 DEL 19 FEBBRAIO 2014

Con il nuovo decreto **dopo il Titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il Titolo X-bis** (Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario) che consta di sei articoli, dal 286-bis al 286-septies.

L'**ambito di applicazione** è indicato nell'**articolo 286-bis** dove si segnala che le disposizioni del titolo X-bis si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da **attività sanitarie**, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.

LO SCHEMA



DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76

ha così modificato il D.Lgs. n. 81/2008:

(...) 2. Il comma 4-bis, dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 è sostituito dal seguente:

Le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono rivalutate ogni cinque anni .

In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.



DECRETO DEL FARE-LEGGE N. 98/2013

Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013

- **Art. 3 sul campo di applicazione**
- **Art. 6 sull'attività della Commissione consultiva permanente**
- **Art. 26 sugli obblighi connessi**
 - **ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione**
- **Art. 27 sul sistema di qualificazione delle imprese (patente a punti)**
- **Art. 29 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**
- **Art. 31 sul servizio di prevenzione e protezione**
- **Art. 32 sulle capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP**
- **Art. 37 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e RLS**
- **Art. 67 sulle notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio**

Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013

- **Art. 71** sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
- **Art. 73** sulla formazione e addestramento nell'uso delle attrezzature di lavoro
- **Art. 88** sul campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008
- **Art. 104** sull'elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell'opera
- **Art. 225** sull'elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell'opera
- **Art. 240** sulla comunicazione per eventi che espongono ad agenti chimici
- **Art. 250** sulla notifica per lavori che espongono al rischio amianto
- **Art. 277** sulle misure nel caso di eventi che espongono ad agenti biologici



MODIFICHE SUL DUVRI (ART. 26)

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

O DUVRI

O limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali

UN INCARICATO

“Incaricato a Sovrintendere la cooperazione e il coordinamento (ISCC, o Sovrintendente alla Cooperazione e Coordinamento - SCC)

“un incaricato del datore di lavoro committente, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta”.

Al momento, mancando il decreto applicativo, non è possibile ricorrere all'incaricato in sostituzione della elaborazione del DUVRI.

NO DUVRI

Il DUVRI non occorre

- in caso di obbligo di PSC (cantieri con coordinatore)
- per i servizi di natura intellettuale,
- per le mere forniture di materiali o attrezzature
- nonché ai lavori o servizi la cui **DURATA NON SIA SUPERIORE AI 5 uomini /giorno**

sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto.

Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

ALLEGATO XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA APPALTATI DALL'ENTE PROPRIETARIO



IL DUVRI NEL CASO DI LAVORI DI EDILIZIA SPESSO È SOSTITUITO DAL PSC



COMUNE PROVINCIA - SCUOLA: coordinamento

verbale di coordinamento in fase di pianificazione dei lavori per definire tempi e modalità delle lavorazioni al fine di ridurre le interferenze (il CSP, il CSE, il dirigente)

Elementi da considerare:

- ACCESSI ALLA SCUOLA
- ORARIO SCOLASTICO
- PIANO DI EMERGENZA
- INTERCETTAZIONE RISCHI (RUMORE, POLVERE, SOSTANZE CHIMICHE, RISCHIO MECCANICO)

TRE MODALITÀ DI EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

D.Lgs. n. 81/2008 (Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi)

PRIMO METODO: DVR “CLASSICO”

Valutare tutti i rischi secondo criteri liberamente definiti dal datore di lavoro, redigendo un **documento** con criteri di **semplicità, brevità e comprensibilità**, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale **strumento operativo** di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

SECONDO METODO: PROCEDURE STANDARDIZZATE

Valutare tutti i rischi utilizzando **procedure standardizzate** per attività che occupano fino a 50 lavoratori e dove non si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.

Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Comunicato - Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Quattro passi

- descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
- identificazione dei pericoli presenti in azienda;
- valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

PASSO I Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni

MODULO 1.1 : dati identificativi dell'azienda sistema di prevenzione e protezione aziendale

MODULO 1.2 descrizione delle lavorazioni aziendali ed identificazione delle mansioni

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

DATI AZIENDALI

- Ragione sociale.....
- Attività economica.....
- Codice ATECO (facoltativo).....
- Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante.....
- Indirizzo della sede legale.....
- Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili – Titolo IV D.Lgs.81/08)
.....

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

- Nominativo del Datore di Lavoro
- Indicare se svolge i compiti di SPP Sì No
- Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro..... interno esterno
- Nominativi degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, se presenti.....
- Nominativi degli addetti al Servizio di Pronto Soccorso.....
- Nominativi degli addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione
- Nominativo del Medico competente (ove nominato).....
- Nominativo del RLS/RLST.....

LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI

Ciclo lavorativo/attività: _____					
1	2	3	4	5	6
Fasi del ciclo lavorativo /attività	Descrizione Fasi	Area/ Reparto/ Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni/ Postazioni
	È utile allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).				

2° Passo: Individuazione dei pericoli presenti in azienda

Per individuare i pericoli si utilizzerà il **MODULO 2**, che dovrà essere **barrato nelle caselle delle colonne 3 e 4.**

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericoli presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
Luoghi di lavoro: - al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65) - all'aperto N.B.: Tenere conto dei lavoratori disabili art.63 comma2-3	Stabilità e solidità delle strutture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali • Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali
	Altezza, cubatura, superficie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) e normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Urti
	Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per : -raggiungere il posto di lavoro - fare manutenzione agli impianti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Contatto con mezzi in movimento • Caduta di materiali
	Vie e uscite di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	<ul style="list-style-type: none"> • Vie di esodo non facilmente fruibili
	Porte e portoni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione	<ul style="list-style-type: none"> • Urti, schiacciamento • Uscite non facilmente fruibili

	(rischio, di rischio in genere, ecc.)				
Pericoli connessi all'interazione con animali	Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, nei mattatoi, stabulari, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	<ul style="list-style-type: none"> • Aggressione, calci, morsi, punture, schiacciamento, ecc.
Movimentazione manuale dei carichi	Posture incongrue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI Allegato XXXIII)	<ul style="list-style-type: none"> • Prolungata assunzione di postura incongrua
	Movimenti ripetitivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	<ul style="list-style-type: none"> • Elevata frequenza dei movimenti con tempi di recupero insufficienti
	Sollevamento e spostamento di carichi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI; Allegato XXXIII)	<ul style="list-style-type: none"> • Sforzi eccessivi • Torsioni del tronco • Movimenti bruschi • Posizioni instabili
Lavori sotto tensione	Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 82)	<ul style="list-style-type: none"> • Folgorazione
Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici	Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 83 e Allegato I)	<ul style="list-style-type: none"> • Folgorazione
ALTRO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Osservazioni al modulo 2.2

Ulteriori pericoli identificati dal datore di lavoro, non elencati in colonna 2, dovranno essere riportati nella riga “Altro”, posta in calce alla tabella.

Al fine di una più facile gestione del documento, qualora compilato su formato elettronico, si consiglia di riportare solo i pericoli presenti.

Potranno essere utilizzati uno o più **MODULO 2 in relazione al ciclo lavorativo/attività.**

3° Passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate

- Per ciascun pericolo individuato nel MODULO 2, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti
- Il MODULO 3 consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento

4° Passo: Definizione del programma di miglioramento

Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate nella colonna 6.


Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità

Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria.

Terzo metodo

Valutare tutti i rischi utilizzando il modello ministeriale previsto dall'articolo 29 comma 6 ter del D.Lgs. n. 81/2008 per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, decreto che dovrà essere emanato in futuro

RITORNA LA AUTOCERTIFICAZIONE??????



MODIFICHE SULLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ART. 31)

Modifica dell'art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008

(Sull'istituzione del servizio di prevenzione e protezione)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34 (*possibilità di svolgimento diretto dei compiti del SPP*), il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione **prioritariamente** all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

In caso di nomina di esperto esterno

il dirigente scolastico che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.



LA FORMAZIONE


PROVVEDIMENTI 2012-2013

- Formazione lavoratori
- Formazione preposti
- Formazione dirigenti
- Formazione formatori
- Formazione datori di lavoro RSPP

Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011: definiscono la formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP

Gli accordi del 21 dicembre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012. e sono in vigore dal 26 gennaio 2012.

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI



La formazione prevista dai Titoli successivi al Titolo I del D. Lgs. n. 81/08 (macchine e attrezzature, DPI, Movimentazione manuale carichi, Videoterminali, Sostanze pericolose, rischi fisici ecc.) è aggiuntiva a questa


LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI

La formazione per il preposto, oltre a quella prevista per i lavoratori, deve essere integrata da una formazione particolare




LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori



LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei Datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008.



18-3-2013 GURI - N. 65 DM 6 MARZO 2013 FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TRE REQUISITI FONDAMENTALI

- conoscenza della materia,
- esperienza lavorativa o professionale
- esperienza come docente

INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE TEMATICHE"

I criteri di qualificazione dei formatori-docenti afferiscono a tre aree tematiche :

- 1. Area normativa/giuridica/organizzativa.
- 2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari.
- 3. Area relazioni/comunicazione.

Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.

QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE

prerequisito : possesso di diploma di scuola media superiore

uno tra sei criteri.

SEI CRITERI

1 esperienza come docente esterno nell'area tematica in oggetto per almeno 90 giorni in tre anni

2 laurea o corsi post-laurea;

3 attestato di frequenza relativo a corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro (64 ore) sommato ad almeno 12 mesi di esperienza

4 attestato di frequenza relativo a corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro (40ore) sommato ad almeno 18 mesi di esperienza

5 essere stato per almeno 6 mesi RSPD nel macro-settore di riferimento ATECO

6 essere stato per almeno 12 mesi ASPP nel macro-settore di riferimento ATECO

•REQUISITO AGGIUNTIVO PER 2-3-4-5-6-

- a corso di formazione alla formazione (minimo 24 ore)
- b diploma triennale di Scienze della comunicazione
- c master in comunicazione
- d esperienza in docenze nella sicurezza sul lavoro (32 ore negli ultimi 3 anni)
- e docenza generica (40 ore ultimi tre anni)
- f corsi di affiancamento a docente (48 ore tre anni)

AGGIORNAMENTO TRIENNALE

frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

OPPURE

effettuazione di un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del decreto (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data o dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione

Si tratta dell'attuazione dell'articolo 32, comma 1, lettera c) della Legge 98/2013 che ha introdotto il comma 5-bis all'art. 32 del D. Lgs. 81/2008. Come noto, tale norma, prevede credito formativo qualora i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a corsi già svolti e documentati.

L'Allegato III stabilisce, in una dettagliata tabella, gli esoneri che possono essere totali o parziali per tutti i soggetti della sicurezza sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento.

CREDITI FORMATIVI ED ESONERI PER CONTENUTI ANALOGHI

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		RLS 4/8 ore	LAVORATORE 6 ore	DIRIGENTE 6 ore	PREPOSTO 6 ore
RSPP 40 - 60 - 100 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP 40 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 28 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 20 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
CSP/CSE 40 ore	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 6 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 10 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 14 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RLS 4/8 ore annue	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
LAVORATORE Formazione specifica 6 ore	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	/	FREQUENZA	TOTALE
DIRIGENTE 6 ore	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	/	TOTALE
P PREPOSTO 6 ore	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	/

ALLEGATO V

Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione

CORSI DI FORMAZIONE BASE - I


SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
DDL che svolge le funzioni di RSPP	art. 34 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 223 21 dicembre 2011	n. 3 categorie Basso Medio Alto	soggetti indicati nell'accordo n. 223 e soggetti accreditati	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	colloquio o test	35	Si	Possibile solo per Modulo 1 e 2
RSPP e ASPP	art. 32 d.lgs. 81/2008 - presente accordo	Modulo B comune + eventuali 4 moduli di specialistici (Agricoltura Edilizia Sanità Petrochimico)	soggetti indicati all'art. 32 del d.lgs. 81/2008, presente accordo e soggetti accreditati	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	Modulo A test ed eventuale colloquio Modulo B test, simulazione ed eventuale colloquio Modulo C test e colloquio	35	Si	Possibile solo per Modulo A
RLS* * Fatto salvo diverse indicazioni CCNL	art. 37 d.lgs. 81/2008 - presente accordo e CCNL	/	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si *	/ *	35*	No *	No *
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 221 21 dicembre 2011	/	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	colloquio o test	35	Si	Possibile per tutto il corso
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 221 - 21 dicembre 2011	/	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	colloquio o test	35	Si	Possibile solo da punto 1 a punto 5
LAVORATORE	art. 37 d.lgs. 81/2008 - accordo n. 221 21 dicembre 2011 e presente accordo	n. 3 categorie Basso Medio Alto	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	solo per e-learning	secondo la piattaforma e-learning	35	Si	Possibile per formazione generale e specifica basso rischio

CORSI DI FORMAZIONE BASE - II

SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	d.m. 388/2003	3 Gruppi A B C	/	medici (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica)	/	/	35	Si	No
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI	d.m. 10 marzo 1998 allegato IX	3 livelli di rischio Basso Medio Alto	/	/	/	/	35	Si	No
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. 81/2008 - allegato XIV	No	ope legis	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	simulazione e test	modulo teorico 60 modulo pratico 30	Si	Possibile solo per Modulo Normativo-giuridico

CORSI DI AGGIORNAMENTO

SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI IN AULA	EROGABILI IN E-LEARNING	PERIODICITÀ	CONVEGNI SEMINARI
DDL che svolge le funzioni di RSPP	art. 34 d.lgs. 81/2008 - accordo n. 223 21 dicembre 2011	n. 3 categorie Basso Medio Alto	Medesimi dei corsi di formazione	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
RSPP e ASPP	art. 32 d.lgs. 81/2008 - presente accordo	/	Medesimi dei corsi di formazione	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
RLS * * Fatto salvo diverse indicazioni CCNL	art. 37 d.lgs. 81/2008	per numero di addetti - 2 classificazioni	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35*	/ *	annuale	Si *
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. 81/2008	No	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. 81/2008	No	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
LAVORATORE	art. 37 d.lgs. 81/2008	No	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	d.m. 388/2003	3 Gruppi A B C		medici (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica)	No	35	No	3 anni almeno per la capacità di intervento pratico	No
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI	d.m. 10 marzo 98 allegato IX	Non previsto							
COORDINATORE SICUREZZA	d.lgs. 81/2008 art. 98 allegato XIV	No	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si



SISTEMA SICUREZZA SCUOLA

SCHEMA FUNZIONALE - Le Figure della Sicurezza

LINEA GESTIONALE/DIREZIONALE

Datore di Lavoro

Dirigenti

Preposti

LINEA OPERATIVA

Lavoratori

Lavoratori addetti alle emergenze

LINEA COLLABORATIVA

Servizio
Prevenzione e Protezione

Medico
Competente

LINEA CONSULTIVA

RLS

SICUREZZA E SALUTE NEI
LUOGHI DI LAVORO





D.Lgs 81/08

DIRIGENTI E PREPOSTI

Art.2 d - e

DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa**

PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

DEFINIZIONI - (Art. 2 d. Lgs. 81/08)

LAVORATORE

persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Equiparati a lavoratori:

- Utenti dei serv. di orientam. o di formaz. scolastica, universit., prof.le avviati presso DDL
- Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formaz. prof.le nei quali si faccia uso di laboratori, **attrezzature di lavoro in genere**, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione (*non concorrono alla determinazione del numero di lavoratori*)

D.LGS.81/08 APPLICATO ALLA SCUOLA

Datore di lavoro = Dirigente scolastico

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)


Addetti al Servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)


Medico competente = se necessario

Lavoratori = insegnanti e studenti

Documento di valutazione dei rischi DUVRI



I DATORI DI LAVORO NELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA



OBBLIGHI

PROPRIETARIO IMMOBILE

La proprietà deve dare in uso immobili ed impianti fissi in buone condizioni, rispondenti alla normativa vigente e provvisti di tutte le autorizzazioni e certificazioni obbligatorie.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Il dirigente scolastico ha responsabilità di gestione, quale: l'utilizzo dei locali, l'organizzazione del lavoro, le attrezzature e gli arredi (per quanto di proprietà), le sostanze utilizzate, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, la gestione delle emergenze, la sorveglianza sanitaria, la formazione e l'informazione.

RESPONSABILITA'

**PROPRIETARIO
IMMOBILE**

Responsabile di infortuni che si potevano impedire eseguendo i lavori richiesti.

**DIRIGENTE
SCOLASTICO**

Responsabile di tutti gli infortuni anche per quelli cagionati da lavori richiesti e non eseguiti

Responsabile = persona che in quanto consapevole del proprio agire diviene suscettibile di giudizio o di sanzione

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici;
- Abbattimento di eventuali barriere architettoniche;
- Controllo ed eventuale rimozione dell'amianto;
- Fornitura delle dotazioni antincendio (idranti, estintori, etc.) previste dalle autorizzazioni antincendio (NOP/CPI/scia);
- Fornitura e posa della segnaletica di sicurezza;
- Adeguamento dei locali alle norme previste dal Titolo II D.Lgs. 81/08
- Adeguamenti delle strutture in materia antincendio.

Art 18 D. LGS 81/08

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

**CONSIGLIABILE
PRECISARE
QUALI INTERVENTI
SONO NECESSARI
A SEGUITO
DELL'ANALISI DEL
RISCHIO**

ALLEGATO H

LETTERA PER ENTE PROPRIETARIO – FAC SIMILE

Carta intestata dell'Istituto Scolastico

(Comunicazione n.)
Protocollo n°.....

Città, li (data)

Al Proprietario dell'edificio
(Titolare dell'Ente Pubblico o privato) o
(Nome e Cognome se privato) (Indirizzo- Sede)
dell'Istituto Scolastico
(Denominazione - Sede)

Oggetto: *Richiesta d'intervento e di documentazione.*

In base a quanto previsto dall'art.18, comma 3 del D. Lgs 81/08 che recita testualmente "Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche e educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico." si richiede al proprietario dell'edificio in indirizzo di effettuare i necessari interventi strutturali e di manutenzione per l'adeguamento a quanto previsto dalla normativa sopra indicata.

Si richiedono inoltre i documenti, elencati nel foglio allegato, necessari per la predisposizione del documento complessivo sulla valutazione e riduzione dei rischi.

Certi di un sollecito e puntuale riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

SCUOLA/ISTITUTO (Denominazione)
Il Dirigente Scolastico
(Nome e Cognome)

(TIMBRO DELLA SCUOLA)

	Non pertinente	Allegati	Disponibile presso
Planimetria dell'Istituto con destinazione d'uso dei locali			
Agibilità			
Certificato Prevenzione Incendi			
Impianti elettrici: Progetto impianti elettrici installati o modificati dopo 01.03.92 a firma di tecnico abilitato			
In alternativa (solo per impianti antecedenti) atto notorio a firma del datore di lavoro di rispondenza alle normative in vigore all'epoca dell'installazione			
Dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90, relativi agli impianti elettrici installati o modificati dopo il 13. 03. 90.			
Dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all'albo professionale che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico in caso di mancata produzione o irreperibilità della dichiarazione di conformità per impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 (art. 7, comma 6 del DM 22 gennaio 2008 n. 37)			
Dichiarazione di conformità dell'installatore ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti nuovi, trasformati o ampliati dopo il 26 marzo 2008.			
Dichiarazione di conformità e schema elettrico unifilare dei quadri elettrici installati rilasciati dal costruttore degli stessi.			
Copia dell'invio trasmissione della dichiarazione di conformità all'ISPESL e all'ARPA – Puglia competente per territorio o allo Sportello Unico del Comune, ove attivato, in accordo all'art. 2 commi 2, 3 del DPR del 22 ottobre 2001 n. 462.			
Verbale di verifica periodica all'impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 328 del D.P.R. 547/55), dall'ARPA - Puglia o altro Organismo autorizzato dal Ministero delle attività produttive, con data non antecedente a 2 anni o in alternativa lettera d'accettazione d'incarico di organismo abilitato con data nell'anno solare			
Impianti Elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (se presenti): Documentazione di classificazione delle aree (centrale termica e cucina sono escluse se rispondenti al DPR 661/96)			
Verbale di omologazione o di verifica periodica degli impianti elettrici installati in			

luoghi con pericolo d'esplosione rilasciato, ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 336 del D.P.R. 547/55), dall'ARPA - Puglia o altro Organismo autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive, da non oltre 2 anni. *(N.B. l'obbligo sussiste nel caso siano presenti impianti elettrici in zone di tipo 0,1 oppure 20, 21 ai sensi del titolo XI del DLgs 81/08)*

Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche:

Valutazione del rischio di fulminazione realizzata secondo le Norme CEI 81-1 e 81-4 (relazione di autoprotezione)

Valutazione del rischio di fulminazione redatta in accordo alle Norme CEI EN 62305/1-4 (CEI 81.10-1/4) per impianti realizzati dopo il 1 febbraio 2007 (relazione di autoprotezione);

Nel caso la struttura non risulti autoprotetta contro le fulminazioni, in accordo a quanto sopra indicato, e venga realizzato un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche:

copia dell'invio trasmissione della dichiarazione di conformità all'ISPESL e all'ARPA – Puglia competente per territorio o allo Sportello Unico del Comune, ove attivato, in accordo all'art. 2, commi 2, 3 del DPR del 22 ottobre 2001 n. 462;

Verbale di verifica periodica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 40 del D.P.R. 547/55), dall'ARPA-Puglia o altro Organismo autorizzato dal Ministero delle attività produttive, con data non antecedente a 2 anni o in alternativa lettera d'accettazione d'incarico di organismo abilitato con data nell'anno solare della richiesta di autorizzazione.

Dichiarazione di conformità dell'installatore ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti nuovi, trasformati o ampliati dopo il 26 marzo 2008 o, se antecedenti al 26 marzo 2008, dichiarazione di realizzazione dell'installatore alla regola d'arte (Legge n. 186/68) o dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all'albo professionale che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico in caso di mancata produzione o irreperibilità della suddetta dichiarazione di realizzazione dell'installatore alla regola d'arte.

Impianto di adduzione gas combustibile

Dichiarazione di conformità dell'installatore ai sensi della L. 46/90 (per impianti costruiti dopo il 13/3/90).

Dichiarazione di conformità dell'installatore ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti nuovi, trasformati o ampliati dopo il 26 marzo 2008

Progetto redatto da tecnico abilitato per trasporto di gas combustibile con portata termica superiore a 34.8 hW in accordo alla L. 46/90 per impianti costruiti dopo il 1/3/92

Progetto redatto da tecnico abilitato per trasporto di gas combustibile con portata termica superiore a 50 kW in accordo al DM 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti costruiti dopo il 26/3/08.

Impianto di riscaldamento:

Dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 (per impianti costruiti dopo il 12/3/90)

Dichiarazione di conformità dell'installatore ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37 per impianti nuovi, trasformati o ampliati dopo il 26 marzo 2008.

Per impianti con potenzialità superiore a 35kW (30.000 kCal/h):

progetto secondo D.M.1.12.75 firmato da tecnico abilitato

dichiarazioni secondo Raccolta R dell'installatore

verbale di omologazione ISPESL

Per impianti con potenzialità superiore a 116 kW (100.000 kCal/h):

progetto secondo D.M. 1.12.75 firmato da tecnico abilitato

dichiarazioni secondo Raccolta R dell'installatore

verbale di omologazione ISPESL

Verbali di verifica periodica ai sensi del D.M. 1.12.75 eseguiti da AUSL con data non antecedente a 5 anni

Valutazione del rischio esplosione (ATEX)

Relazione di analisi del rischio esplosione per gli ambienti con presenza di sostanze infiammabili (es: centrale termica e cucine) ai sensi del tit XI DLgs 81/08

Impianti a pressione (se presenti e solo se rientranti nel campo di applicazione del D.M. 329/04 e soggetti alle verifiche di cui all'art. 4 dello stesso decreto):

Documentazione necessaria per la richiesta della verifica di primo impianto (art. 4 D.M. 329/04) e per la dichiarazione di messa in servizio (art. 6 D.M. 329/04):

- Libretto matricolare ISPESL o ANNC oppure
- Dichiarazione di conformità Direttiva 87/404/CE oppure
- Dichiarazione di conformità Direttiva 97/23/CE e istruzioni per l'uso da parte del fabbricante
- Schema dell'impianto
- Relazione tecnica con indicate le misure di protezione adottate a seguito dell'analisi del rischio
- Modello per richiesta verifica di messa in servizio a ISPESL
- Modello per dichiarazione di messa in servizio a ISPESL e ARPA
- Verbale verifica periodica UOIA (RE)

Impianti Ascensori (se presenti):

Libretto d'impianto e matricola rilasciata dal comune

Documento comprovante l'accettazione d'incarico, rilasciato dall'AUSL o da altro Organismo notificato, per l'espletamento delle verifiche periodiche biennali sugli ascensori o montacarichi.


Verbale di verifica periodica rilasciato dall'AUSL o da altro Organismo notificato

Prescrizioni e/o Disposizioni organi vigilanza

Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione

Elenco delle macchine/attrezzature e VDT di vostra proprietà

Caratteristiche degli impianti di ventilazione generale, localizzata e di condizionamento di vostra proprietà



Studio Tecnico Mannelli
OHS Professional